



COMUNE di LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

Comando di Polizia Municipale

Via Vittorio Veneto - 87040 Luzzi -

Tel. 0984 549012 Fax 0984 540396

IL SINDACO

Considerato che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che gli stessi, allorquando privi di adeguata ed idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere; Considerato, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti miranti a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi; Vista la Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 febbraio 2008, n. 163 Visto l'art. n. 40 del P.di F. vigente;

Visto l'art. 59 del Regio Decreto 16/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

1. Nella aree boscate, dal 1° giugno al 15 settembre, è tassativamente vietato,:
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca,
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2. L'ANAS , la Provincia e gli altri enti locali, laddove interessati, entro il 15/06/2009, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Calabria, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

3. Premesso che le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a cultura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1 luglio, i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15/07/2009, una "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.

4. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15/06/2009, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titoli di SUOLI EDIFICATORI, FONDI RUSTICI, TERRENI e AREE di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di provvedere entro il 15/06/2009 ad eseguire le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante sfalciatura delle erbacce e rimozione delle stesse e/o incendio assistito di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di

protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguirsi a regola d'arte.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

DA ATTO

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- Chiunque viola il punto 1) della presente Ordinanza, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n 353 del 21/11/2000, sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14;
- Chiunque viola le altre disposizioni previste nella presente Ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e stante la gravità della violazione verrà applicato un terzo del massimo edittale pari a € 166,66 con le modalità previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

Che le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Distaccamento dei VV.FF. di Cosenza, il Comando di Polizia Municipale, siano incaricati dell'osservanza della presente ordinanza; Che questa Ordinanza venga notificata, nei modi e nelle forme di legge perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:

- Comando Polizia Municipale – Sede
- Comando Regione Carabinieri Calabria – Stazione di Luzzi
- Comando del Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di San Pietro in Guarano
- Distaccamento dei VV.FF. di Cosenza
- Organizzazioni Professionali di Categoria
- ANAS – Compartimento di Cosenza-
- Provincia di Cosenza- Servizio Viabilità

Dalla Residenza Municipale li 14 maggio 2009

IL SINDACO
Dott. Manfredo Tedesco